

## Determinazione

**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio di progettazione per la realizzazione della nuova sede INRiM c/o Polo scientifico di Firenze, mediante acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Importo euro 48.880,00= oltre IVA, compresa cassa di previdenza.

**[CIG: B0EE5288F5; CUP: E95I23000120001]**

### IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* e *ss.mm.ii.*, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Visto l'art. 4 D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Viste le norme in materia di sicurezza e, in particolare, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;
- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art. 50 c.1 lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;
- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente al nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell'ANAC;

- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
  - l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
    - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
      - l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
      - le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
      - ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
      - ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
      - ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
      - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- Accertato che l’acquisizione oggetto della presente Determinazione non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;
- Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- Dato atto che l’INRiM è dotato della piattaforma telematica “U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement” per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all’affidamento di contratti pubblici in formato elettronico;
- Vista la richiesta di acquisto effettuata in data 15/02/2024 (**RdA n. 65.2024**) dall’Ing. Gaetano Chirico, tecnologo afferente alla UO Servizi tecnici dell’INRiM, avente a oggetto il servizio di progettazione per la realizzazione della nuova sede INRiM c/o Polo scientifico di Firenze”;
- Rilevato che è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione l’iniziativa “Servizi - Vigilanza, videosorveglianza e accoglienza”, attiva dal 17/12/2021, contenente anche la sottocategoria “Servizi di vigilanza attiva”;
- Visto che, in base alle indagini informali di mercato svolte dal richiedente, tramite la richiesta di preventivi a due operatori economici: 1) CHIANTINI ARCHITECTS CHIP S.r.l. Società di Progettazione Viale Curtatone n. 2 53100 - Siena (SI) P.IVA: 01561780527; 2) INGENIUM S.r.l. Strada Statale 73 Levante, 14 53100 - Siena, i cui esiti sono agli atti di questi uffici, è emerso che CHIP SRL può fornire il servizio con la compatibilità e le caratteristiche tecniche richieste, al prezzo più basso;
- Visto che l’operatore economico individuato CHIP SRL ha presentato un preventivo, pari a euro 47.000,00= oltre IVA e euro 1.880,00 per la cassa di previdenza, come da dettaglio in allegato (All. 1);
- Ritenuta opportuna tale previsione, in considerazione della sua eventualità e scarsa incidenza sulla prestazione, anche sotto il profilo economico;
- Preso atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) n. B0EE5288F5, all’Autorità per la Vigilanza tramite piattaforma “Acquisti in Rete” con l’avvio della Trattativa Diretta n. 4178683, con punto istruttore Dott.ssa Stefania Cingolani e con punto ordinante, ai sensi del decreto del Direttore Generale n. 32/2024, la Dott.ssa Daniela Cutugno, responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento;
- Dato atto che il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) è redatto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, a seguito delle valutazioni effettuate dall’ASPP in collaborazione con il fornitore;
- Visto il quadro economico complessivo per i lavori in oggetto (All. 2);
- Considerato che la spesa relativa al contributo ANAC di euro 35,00, come definita dalla Delibera ANAC del 19/12/2023, n. 610, potrà trovare copertura sui fondi di bilancio dell’Istituto sul conto CA.A.1.01.05.02.002 Nuove costruzioni su beni di terzi mentre la quota destinata agli incentivi di cui all’art. 45, del Codice verrà accantonata al relativo Fondo nel Bilancio dell’Istituto, e.f. 2024;

- Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
  - a) *valore dell’appalto* di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
  - b) *oggetto dell’appalto* Servizi di progettazione;
  - c) *possesso*, da parte dell’operatore economico affidatario CHIP SRL *dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria*;
- Accertato che la società CHIP SRL è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Ritenuto che:
  - il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
  - l’affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- Ritenuto coerente con la normativa in vigore e con la natura e le caratteristiche dell’appalto non prevedere una clausola di revisione prezzi;
- Ritenuto che:
  - in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
  - con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
  - ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Ritenuto che l’INRiM persegue il risultato dell’affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell’art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all’interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell’Istituto;
- Considerato che la verifica dei requisiti di partecipazione sopra citati sarà effettuata attraverso il sistema FVOE, in ragione del valore dell’appalto e come prescritto dalla Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022;

- Preso atto, in ogni caso, dell'esito positivo della pre-verifica condotta dagli Uffici, in ordine al possesso dei requisiti generali in capo all'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;
- Visto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023, giusto Decreto n. 352/2023, è l'ING Gaetano Chirico, tecnologo afferente alla Direzione tecnica dell'INRiM, restando ferma, altresì, la disposizione secondo la quale l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato;
- Sentito l'interessato, in particolare in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo allo stesso;
- Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Dato atto che è nominata responsabile di procedimento la Dott.ssa Daniela Cutugno;
- Sentita l'interessata, in particolare in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo alla stessa;
- Ritenuto, altresì, che il Direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile delle verifiche di conformità del servizio e degli ulteriori adempimenti previsti, possa essere individuato nella persona del richiedente Sig. Giovanni Di Palermo, C/TER e responsabile della U.O. Logistica e Manutenzione;
- Accertato che CHIP SRL è operatore abilitato sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

#### DETERMINA

- 1) di autorizzare l'affidamento, di cui al presente provvedimento, con le modalità e le forme previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite stipula di Trattativa diretta;

**Oggetto:** servizio di progettazione per la realizzazione della nuova sede INRiM c/o Polo scientifico di Firenze, come da preventivo allegato (All.1);

**Importo stimato:** euro 48.880,00 = (quarantottomilaottocentoottanta/00) oltre IVA, pari a euro 59.633,60 = (cinquantanovemilaseicentotrentatré/60) IVA e cassa di previdenza comprese;

**Pagamento:** 30 gg f.m., previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.E.C.,

**Imputazione della spesa:** CA.A.1.01.05.02.002 Nuove costruzioni su beni di terzi – progetto ITA\_NUOVASEDE\_FIRENZE\_I\_202512 - Scrittura anticipata n. 3187 del 18 marzo 2024 dell'e.f. 2024 del Bilancio dell'Istituto;

**Operatore economico affidatario:** CHIP SRL, con sede legale in SIENA (SI) STRADA STATALE 73 LEVANTE 14 Cap 53100; CF /P.IVA 01561780527; PEC: [CHIP.SRL@PEC.IT](mailto:CHIP.SRL@PEC.IT);

- 2) che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**Clausole contrattuali:** il contratto prevederà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si provveda alla risoluzione dello stesso e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

**Clausola penale:**

Nel caso di inadempienze, per motivi non giustificati e imputabili all'Operatore economico, si applicheranno, le penali così come richiamate dall'Art. 126 D. Lgs.36/2023;

**Referente tecnico/DEC:** Ing. Gaetano Chirico;

3) di nominare l'Ing. Gaetano Chirico, Responsabile Unico del Progetto il quale, ai sensi dell'art. 15 del Codice, giusto Decreto n. 352/2023, dovrà:

- *svolgere* tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie ove non di competenza di altri organi;
- *vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed esecuzione della fornitura in argomento*, provvedendo a creare le condizioni affinché il processo di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze dell'Ente, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia ivi incluso l'accertamento dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all'operatore economico;
- *procedere alla prenotazione del Codice Identificativo Gara (CIG)*;
- *rilasciare apposita dichiarazione*, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, nella quale attesti di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.;

4) di nominare, richiamati gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90, Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Daniela Cutugno, responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;

5) di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

6) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge.

Si allega:

1. preventivo di CHIP SRL;
2. Quadro economico.

Il Direttore Generale  
Dott. Moreno Tivan

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005*